

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARTOLINI, BALLARINI, RIVI, DELRIO, SABBI, GUERRA, BABINI, GIACOMINO, AMATO

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

Oggetto consiliare n. 5421
RELAZIONE

Le politiche relative all'infanzia e all'adolescenza sono da tempo oggetto di particolare attenzione da parte della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali del suo territorio. In tal senso si e' inteso realizzare strategie atte ad assicurare citta' "a misura" di bambini e bambine nonche' di ragazzi e ragazze.

Questa particolare attenzione si e' sostanziata, anzitutto, nella realizzazione di un programma operativo di costituzione del "Centro regionale Citta' amiche infanzia e adolescenza". Gia' nel 1998, infatti, una indagine condotta dall'ANCI regionale, presso le Amministrazioni comunali dell'Emilia-Romagna, mise in evidenza la necessita' di costruire un progetto di intervento centrato sul coordinamento e sullo scambio delle esperienze innovative in atto.

Si addivene quindi nel 1999, ad iniziativa dell'ANCI, dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Ferrara nonche' del Centro Studi "Le mille citta'", alla costituzione del Centro Camina - Citta' amiche dell'infanzia e dell'adolescenza", inteso come progetto sperimentale all'interno dell'Associazione "Centro studi e formazione per gli Enti locali Le Mille Citta'", allo scopo di collaborare con Regioni, Province e Amministrazioni comunali nel promuovere politiche attente alla sostenibilita' urbana, ai bisogni educativi e ai diritti di cittadinanza di bambini e ragazzi.

Il Centro Camina si e' proposto, come compiti prioritari, di predisporre occasioni permanenti di confronto e di formazione sulle tematiche relative alla qualita' della vita dei bambini e degli adolescenti nelle nostre citta' allo scopo di promuovere la crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. In tal senso il Centro si e' posto come riferimento, in particolare, per lo sviluppo di un'azione di promozione culturale, di comunicazione, di socializzazione delle conoscenze nonche' per promuovere l'acquisizione di una competenza diffusa per quanto attiene l'elaborazione, l'attuazione, la verifica, la valutazione e il monitoraggio dei progetti in una logica di sistema e di radicamento territoriale delle iniziative.

Le linee di azione del Centro, in tal senso, si sono articolate nella costituzione di una banca progetti, nella realizzazione di interventi mirati di ambito territoriale, nella iniziativa di stage, laboratori, seminari e corsi di formazione mirati ad offrire strumenti formativi adeguati a rispondere positivamente ai bisogni dei bambini e degli adolescenti. In particolare la banca progetti raccoglie la documentazione di esperienze significative valorizzando il lavoro delle Amministrazioni e mettendo i risultati a disposizione di tutti i Comuni interessati. Sono stati, altresi', intrapresi percorsi di riflessione sulla innovazione nelle politiche dell'infanzia, attraverso, in particolare, gruppi di lavoro, seminari, pubblicazioni.

L'attivita' del Centro Camina, per un triennio, si e' sviluppata, in un ambito prevalentemente regionale. Successivamente si e' percepita la necessita' di costituire una Associazione nazionale italiana a cui hanno dato il proprio impegno di aderire soggetti pubblici e privati che condividono le finalita' di Camina e perseguono l'obiettivo di affermare e promuovere coerenti e innovative

politiche per e con l'infanzia e l'adolescenza, sostenendo il miglioramento della qualita' ambientale delle citta', anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in esperienze di urbanistica partecipata.

L'Associazione dara' sostegno alla realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi ed aree, edifici e quartieri che si ispirino ai bisogni di coloro che li andranno ad abitare, con attenzione particolare nei confronti di bambini e adolescenti. Promuovera' occasioni di incontro e confronto tra operatori e amministratori pubblici, opportunita' di approfondimento e di scambio. Verra' implementata la banca progetti del corrispondente sito Internet che gia' raccoglie progetti in corso di realizzazione; in particolare ne verra' sviluppato l'approccio interattivo con possibilita' di forum e formazione a distanza.

Il presente progetto di legge nasce dalla ritenuta opportunita' del concorso della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Camina per conseguire il miglioramento della qualita' della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di citta' sostenibili per i bambini e i ragazzi nella piu' ampia prospettiva di attivita', di rilievo regionale, inerenti allo sviluppo sociale e culturale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di citta' sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuita' con gli obiettivi della L.R. 40/99, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale "Citta' amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)".

2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilita' e sviluppo sostenibile, alla scuola.

L'Associazione persegue le finalita' di:

- a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in eta' evolutiva;
- b) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale delle citta' e del territorio extraurbano;
- c) incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile;
- d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunita' piu' ampia e le diverse realta' locali.

Art. 2

Condizioni per la partecipazione

1. La partecipazione della Regione a CAMINA e' subordinata alle seguenti condizioni:

- a)

che l'associazione non persegua fini di lucro;

b)

che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;

c)

che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati le cui finalita' siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 1.

2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.

3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualita' di associato.

Art. 3

Quota associativa e contributi

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative nei settori di cui all'art. 1, comma 2, concede a CAMINA, stabilendo le relative modalita' di erogazione, contributi per la realizzazione del programma delle attivita'. A tal fine, la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attivita' programmate con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. CAMINA e' tenuta a presentare alla Regione, i programmi delle iniziative e delle attivita' corredati dei relativi piani finanziari. CAMINA presenta altresì una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attivita' e delle iniziative programmate. La relazione e' trasmessa alla competente commissione consiliare.

Art. 4

Coordinamento delle attivita'

1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei programmi e delle attivita' di CAMINA con la programmazione delle attivita' regionali di cui al comma 2 dell'art. 1, e per analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle condizioni dei bambini e dei ragazzi, e' istituito, presso la Presidenza della Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile, coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed adolescenza.

Art. 5

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte con le disponibilita' del capitolo ordinario nella specifica unita' previsionale di base (UPB 1.2.3.23820 Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione) relativa alla parte spesa del bilancio regionale nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2, la Regione fa fronte con le disponibilita' dei capitoli ordinari delle specifiche unita' previsionali di base relative alla parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.